



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 19 del 10/05/2022

OGGETTO: CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDI 2022 – PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SINDACO

Premesso che	le strade SP25ii, SP102ii, SP123, appartenenti alla Città Metropolitana di Catania, attraversano il territorio del Comune di Castel di Iudica;
Rilevato che	che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono un rilevante rischio per la viabilità;
Ritenuto	indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dal Governo Nazionale e Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica;
Visto	il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi approvato il 11.09.2015 con Decreto della Regione Siciliana;
Visti	gli artt. 17, 57 e 29 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773;
Visto	l'art.14 del Decreto Legislativo n.285 30 aprile 1992, nella parte in cui dispone che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: <ul style="list-style-type: none">- Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;- Il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;- Alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Visti	gli artt. 71 e 73 della Legge sui LL.PP. 20 marzo 1865 n. 2248 all.F;
Visti	gli artt. 423, 423 bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale;
Vista	la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;
Vista	la nota del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana n.5389 del 21.04.2022 avente ad oggetto <i>misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia</i> ;
Visto	l'art. 50 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 recante <i>competenze del sindaco e del presidente della provincia</i> ;
Ravvisata	la necessità, durante la stagione estiva, di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi;

ORDINA

Che la Città Metropolitana di Catania, a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992, provveda entro il 16 maggio 2022 alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade SP25ii, SP102ii, SP123, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

A norma dei commi 7 bis e 7 bis.1 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, ogni violazione della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €500,00 (cinquecento/00) a €5000,00 (cinquemila/00). Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n.14 del 20.02.2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n.48 del 18 aprile 2017 anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.689 del 24.11.1981. In caso di incendio, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art. 40, comma 3° della L.R. n. 16/96 e come previsto anche dall'art. 10 del Regolamento Comunale sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 dell'8 ottobre 2008, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

DISPONE

Che copia delle presente ordinanza, venga trasmessa alla Città Metropolitana di Catania nella persona del rappresentante legale *pro tempore* destinatario dell'atto e per conoscenza alla Prefettura di Catania, al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Castel di Iudica.

Sia data massima diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio e sito ufficiale del comune.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Il Comandante della P.M.

Dott. Gesualdo Schillaci

Castel di Iudica, 10/05/2022

Sindaco
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.